

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO LIQUIDITY FUND

Art.1 - Denominazione

BBPM Life dac, compagnia di assicurazione vita di diritto irlandese (di seguito Società), costituisce un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrati separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominato "LIQUIDITY FUND" (di seguito Fondo), caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento come precisato al successivo Art. 3.

Il Fondo è gestito in conformità alla normativa irlandese sugli investimenti delle compagnie di assicurazione sulla vita. Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro.

Art. 2 – Durata, scopo e caratteristiche del Fondo

La data di decorrenza del Fondo è il 1 luglio 2019, non è prevista alcuna data di scadenza.

Il Fondo è finalizzato alla crescita contenuta del capitale nel medio periodo, razionalizzando il rapporto rischio/rendimento e massimizzando il rendimento del fondo interno rispetto al benchmark di riferimento attraverso una gestione attiva degli investimenti.

Non è presente alcuna garanzia di restituzione del capitale.

La Società può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa irlandese vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società. La Società opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite. In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del Fondo, nonché con la normativa applicabile, gli investimenti sono costituiti da quote e/o azioni di OICR monetari armonizzati e non armonizzati, titoli obbligazionari governativi e corporate e da strumenti monetari.

Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa irlandese vigente, a condizione che tale scelta di investimento sia finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio ed alla copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, e che detti strumenti derivati siano scambiati su mercati regolamentati ovvero che la controparte sia un intermediario finanziario autorizzato.

Le quote e/o azioni di OICR, gli strumenti finanziari (inclusi quelli derivati) e gli strumenti monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società.

Art. 3 - Profili di rischio - Obiettivi e limiti di investimento

Il profilo di rischio del Fondo, connesso alla sua volatilità, esprime la variabilità del rendimento in una scala compresa tra basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto.

Il profilo di rischio finanziario del Fondo è medio-basso.

Obiettivo della gestione del Fondo sarà massimizzare il rendimento del fondo interno rispetto al benchmark costituito al 100% dall'indice BofAML Euro Treasury Bill (Bloomberg Ticker EGB0 Index).

Gli investimenti sono rappresentati principalmente da strumenti del mercato monetario, incluse quote e/o azioni di OICR monetari, ed in misura residuale da strumenti finanziari di tipo obbligazionario, denominati in Euro.

La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali.

La componente del Fondo in titoli obbligazionari ha una duration media inferiore a 1 anno.

L'area geografica di riferimento degli investimenti è l'Area Euro.

Art. 4- Parametro di riferimento

La Società seleziona strumenti finanziari rappresentativi delle migliori opportunità di investimento dell'Area Euro, massimizzando il rendimento del capitale investito rispetto al benchmark di riferimento.

L'indice BofAML Euro Treasury Bill (Bloomberg Ticker EGB0 Index) traccia andamento del debito pubblico sovrano denominato in euro emesso dai governi dei Paesi europei, nel mercato nazionale o eurobond.

Qualora il benchmark, alla data di decorrenza del Fondo, non risultasse disponibile, la Società adotterà, in suo luogo, un indice equivalente e rappresentativo della politica di investimento di cui all' art. 3.

Art. 5 - Spese ed oneri a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo:

- a) la commissione di gestione è pari alla percentuale dello 0,40% per l'amministrazione dei contratti e per l'asset allocation.
La suddetta commissione è calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo.
- b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo.

In particolare, l'investimento in quote e/o azioni di OICR è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio gestito, non supera il 2,5% per gli OICR di tipo monetario. Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperformance, nella misura massima del 30%.

Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere gli oneri di gestione massimi di cui sopra, previa comunicazione agli Investitori-contrattenti e concedendo a loro stessi il diritto di recesso senza penalità.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione tra le attività del Fondo.

Art. 6 - Valore complessivo netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera l'evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
- per la valorizzazione degli attivi si fa riferimento:
 - per le quote e/o azioni di OICR non quotati, all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, così come definito al successivo Art. 7;
 - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
 - per i titoli e le quote e/o azioni di OICR quotati al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 7;
 - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori simili;
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente Art. 5 - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

Art. 7 - Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento

Il valore unitario iniziale delle quote è pari a EUR 10.

Il valore unitario delle quote è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, di ciascuna settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo della settimana (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario delle quote unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento), vengono pubblicati giornalmente sul sito internet della Società e sul quotidiano indicato nel Prospetto d'offerta.

In caso di cambiamento del quotidiano, la Società provvede a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contrattenti. Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato con riferimento al giorno di riferimento, esso sarà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario delle quote del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell'attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Art. 8 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure da una richiesta formulata dalla funzione attuariale per preservare

l'equilibrio tecnico, finanziario e patrimoniale della Società nell'interesse della generalità della clientela, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione di quelli meno favorevoli per l'Investitore-contraente.

Le modifiche al presente Regolamento sono preventivamente comunicate a ciascun Investitore-contraente ai sensi della normativa vigente.

In caso di modifiche – diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento o degli oneri e delle spese a carico del Fondo, gli Investitori-contraenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste.